

CITTA' DI  
VENEZIA



COMUNE DI VENEZIA  
DIREZIONE SERVIZI AL CITTADINO E IMPRESE  
SETTORE SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE  
SERVIZIO SPORTELLO AUTORIZZAZIONI COMMERCIO 3 - U.O.C. COMMERCIO SU AREE  
PUBBLICHE TERRAFERMA

Viale Ancona n. 59 - piano terra stanza 36 - C.A.P. 30172 - MESTRE  
P.E.C. protocollo@pec.comune.venezia.it mail commercio-areepubbliche.mestre@comune.venezia.it

responsabile del procedimento: dott. Francesco Bortoluzzi  
responsabile dell'istruttoria: rag. Sabrina Zancarello

Venezia, 7 dicembre 2016  
OR N. 2016/813

Oggetto: Mercati settimanali di Mestre Parco Ponci – adeguamento superficie posteggi ed individuazione posteggi riservati a produttori agricoli.

## IL DIRIGENTE

### **Premesso** che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 14 aprile 2016 è stata approvata la modifica dei mercati settimanali di Mestre Parco Ponci del mercoledì e del venerdì che ha previsto lo spostamento dei posteggi collocati in Via San Pio X nei posteggi di nuova individuazione e nei posteggi allora disponibili;
- con la suddetta deliberazione è stato dato mandato alla Direzione Commercio e Attività Produttive di adottare tutti gli atti conseguenti, in particolare di procedere alla riassegnazione dei posteggi dei mercati settimanali di Mestre – Parco Ponci interessati dallo spostamento, sulla base della graduatoria di anzianità di presenza degli operatori coinvolti;
- con successivo provvedimento dirigenziale prot. n. 2016/260042 del 31/05/2016 è stato attuato lo spostamento degli operatori titolari di concessione in Via San Pio X a partire dai mercati di venerdì 10 giugno 2016 e mercoledì 15 giugno 2016;

### **Rilevato:**

- che a seguito del suddetto spostamento da Via San Pio X le dimensioni di alcune concessioni sono state ridotte rispetto alla dimensione originaria;
- che a seguito del suddetto spostamento, due operatori sono stati posizionati su posteggi liberi precedentemente riservati a produttori agricoli ;

**Vista** la Legge Regionale 6 aprile 2001 n. 10 che prevede all'art. 2 che i Comuni, nel rispetto dei criteri regionali di cui all'art. 7 della medesima legge, approvano il piano del commercio su aree pubbliche, determinando l'ampiezza complessiva delle aree destinate all'esercizio dell'attività, individuando i mercati o le fiere, approvando i relativi regolamenti, le modalità di assegnazione dei posteggi, determinando i settori merceologici dei singoli posteggi all'interno dei mercati e nei posteggi isolati, oltre che le eventuali tipologie merceologiche dei singoli posteggi, la superficie e i criteri di assegnazione delle aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti;

**Richiamato** l'art. 4, comma 2 parte III dei criteri regionali approvati con deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 2113 del 2 agosto 2005 che testualmente cita: *“In caso di trasferimento di tutto il mercato o di singoli posteggi devono essere adottate le soluzioni che consentono agli operatori di disporre di una superficie avente le stesse dimensioni e di un posteggio il più possibile simile.”*

**Visto** il D.M. 20/11/2007, in attuazione dell'art. 1, comma 1065, della legge n. 197/2006, sui mercati riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, che prevede che i comuni possano istituire o autorizzare i mercati agricoli di vendita diretta al fine di promuovere lo sviluppo di mercati in cui gli imprenditori agricoli nell'esercizio dell'attività di vendita diretta possano soddisfare le esigenze dei consumatori in ordine all'acquisto di prodotti agricoli che abbiano un diretto legame con il territorio di produzione;

**Vista** inoltre la legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 “*Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli a chilometri zero*” che promuove la valorizzazione qualitativa delle produzioni agricole a “chilometri zero”, favorendone il consumo e la commercializzazione, garantendo ai consumatori una maggiore trasparenza dei prezzi e assicurando un’adeguata informazione ai consumatori sull’origine e le specificità di tali prodotti;

**Visto** l’art. 4, comma 3 del vigente Regolamento per il Commercio su aree pubbliche;

**Ritenuto necessario:**

- adeguare, ove possibile come risulta da esito del sopralluogo congiunto (Commercio e Polizia Municipale) effettuato in data 7 luglio 2016 , le dimensioni dei posteggi che sono stati interessati dallo spostamento da Via San Pio X alla superficie originaria o alla superficie il più possibile simile alla concessione in loro possesso;
- trasformare due posteggi attualmente disponibili in posteggi riservati a produttori agricoli del settore alimentare;

**Informate** al riguardo le associazioni di categoria e la Municipalità con la nota prot. n. 2016/ 570700 del 07/12/2016;

**Richiamato** l’art. 107, comma 3, lettera f) del D.Lgs. n. 267/2000, che testualmente cita “*sono attribuiti ai dirigenti i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie*” ;

**Ritenuto** che la suddetta integrazione, rientri tra i provvedimenti attribuiti ai dirigenti, trattandosi di atto conseguente all’applicazione operativa della modifica del mercato approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23/2016;

**ORDINA**

- di adeguare le dimensioni dei seguenti posteggi alla superficie originaria o alla superficie il più possibile simile alla concessione in loro possesso, come da planimetria allegata alla presente:  
MERCATO DEL MERCOLEDÌ: posteggio n. 125 (mt. 5x4), posteggio n. 117 (mt. 4x4), posteggio n. 48 (mt. 6x4), posteggio n. 114 (mt. 6x4);  
MERCATO DEL VENERDÌ: posteggio n. 121 (mt. 5x4), posteggio n. 48 (mt. 9x4,50), posteggio n. 112 (mt. 6x4), posteggio n. 113 (mt. 6x4), posteggio n. 60 (mt. 4x4);
- di trasformare due posteggi attualmente disponibili in posteggi riservati a produttori agricoli del settore alimentare, come da planimetria allegata alla presente.

La presente ordinanza sarà pubblicata all’albo pretorio del Comune di Venezia per 15 giorni e pubblicizzata sul sito internet del Comune di Venezia.

Avverso la presente disposizione, potrà essere presentato ricorso al TAR Veneto entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

F.to digitalmente  
IL DIRIGENTE  
Dott. Francesco Bortoluzzi



